

Brussels, 17 February 2017 (OR. en, it)

6442/17

Interinstitutional File: 2016/0286 (COD)

TELECOM 41 COMPET 103 MI 142 CONSOM 52 IA 27 CODEC 231 INST 71 PARLNAT 44

COVER NOTE

From:	the Italian Senate		
date of receipt:	9 February 2017		
To:	the President of the European Council		
Subject:	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications		
	[doc. 12257/16 TELECOM 166 COMPET 489 MI 579 CONSOM 216 IA 73 CODEC 1273 - COM(2016) 591 final]		
	 Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality¹ 		

Delegations will find attached the above-mentioned document.

6442/17 CB/ek
DGE 2B **EN/IT**

.

Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160591.do



Roma, 09,08,207 Prot. n. 402/08

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Lavori pubblici del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (COM (2016) 591 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.

(All.)

Signor Joseph Muscat
Presidente del Consiglio de

Presidente del Consiglio dell'Unione europea

1048 BRUXELLES

A A MARINE TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

6442/17

CB/ek

1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA -

Doc. XVIII n. 182

RISOLUZIONE DELLA 8° COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

(Relatore CARDINALI)

approvata nella seduta del 1º febbraio 2017

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE L'ORGANISMO DEI REGOLA-TORI EUROPEI DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (COM (2016) 591 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 6 febbraio 2017

TIPOGRAFIA DEL SENATO

6442/17 CB/ek 2
DGE 2B **EN/IT**

INDICE

Testo	della	risoluzione		Pag.	3
Parere	della	14ª Comm	issione permanente	>>	5

6442/17 CB/ek 3
DGE 2B EN/IT

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario COM (2016) 591 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche;

premesso che:

la proposta di regolamento prevede il rafforzamento dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC, Body of European Regulators of Electronic Communications), istituito con il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1211/2009, del 25 novembre 2009, che viene trasformato in una vera agenzia dell'Unione dotata di personalità giuridica, pur restando invariata l'attuale denominazione:

la suddetta proposta si inserisce in un pacchetto di misure sulle telecomunicazioni, adottato dalla Commissione europea il 13 settembre 2016, volto a favorire la disponibilità e l'impiego di reti ad altissima capacità che consentiranno l'utilizzo diffuso di prodotti, servizi e applicazioni nel mercato unico digitale;

uno degli obiettivi delle riforme delineate nell'ambito della Strategia per il mercato unico digitale in Europa è infatti quello di garantire la creazione di un quadro istituzionale più efficace ed efficiente. In particolare, l'evoluzione della tecnologia e del mercato hanno suggerito il consolidamento del ruolo dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), al fine di promuovere un'applicazione più coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, aumentare l'efficacia del controllo sullo sviluppo del mercato unico, facilitare la risoluzione delle controversie transfrontaliere;

in tale ottica è sembrato opportuno procedere ad un superamento dell'assetto del BEREC, che risulta attualmente suddiviso nel Comitato dei regolatori europei e nell'Ufficio del BEREC, organismo comunitario dotato di personalità giuridica, incaricato di fornire i servizi di sostegno amministrativo e professionale al comitato;

la proposta in esame sostituisce pertanto la normativa vigente, unificando le due attuali strutture in un unico organismo e trasformando il BEREC in una vera e propria agenzia dell'Unione, dotata di strumenti e risorse adeguate;

considerato in particolare che:

la proposta integra i nuovi compiti previsti per il BEREC sia da altre normative settoriali già esistenti (tra le quali quella in materia di

6442/17 CB/ek 4

spettro radio e quella di cui al regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2120/2015, del 25 novembre 2015, che definisce le norme per assicurare un accesso aperto a *internet* e per abolire i sovrapprezzi del *roaming*), sia dalla proposta di direttiva COM (2016) 590 def. del 12 ottobre 2016 che istituisce il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche;

attraverso il superamento delle due attuali strutture di gestione (il Comitato dei regolatori e l'Ufficio del BEREC) in un'unica struttura, la proposta in esame realizza una semplificazione dell'assetto di governance del BEREC, che oltre a consentire un espletamento più efficiente ed efficace delle funzioni comporterà anche una riduzione degli oneri amministrativi e l'eliminazione dell'attuale duplicazione di programmi di lavoro e adempimenti vari;

la Relazione illustrativa precisa che il totale delle risorse da stanziare per assicurare il funzionamento del BEREC è pari 14,135 milioni di euro per il periodo 2019-2020, che saranno finanziati mediante contributi del bilancio dell'Unione, contributi provenienti da Paesi terzi o da autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche di Paesi terzi che partecipano alle attività del BEREC e contributi volontari degli Stati membri e delle autorità nazionali di regolamentazione;

la stessa Relazione indica che al personale del BEREC dovrebbero aggiungersi rispetto all'assetto attuale 11 agenti contrattuali e 7 esperti nazionali distaccati, per un totale di 44 dipendenti entro la fine del periodo 2019-2020:

tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione 14a;

esprime avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione, con le seguenti osservazioni:

si condivide la finalità della proposta, che attraverso la razionalizzazione dell'attuale struttura di *governance* garantirà una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione del BEREC, eliminando le attuali duplicazioni e appesantimenti amministrativi e i relativi costi;

è auspicabile che, nella scelta del personale della nuova agenzia, in linea con gli orientamenti generali dell'Unione in tema di agenzie decentrate, sia garantito il pieno rispetto del principio di non discriminazione su base nazionale, così da garantire sempre un equilibrio geografico nella composizione amministrativa delle suddette agenzie, essenziale per il buon funzionamento dell'Unione;

è opportuno che, attraverso il nuovo assetto organizzativo del BE-REC, sia altresì rafforzato il coordinamento con e tra le autorità nazionali di regolamentazione, al fine di garantire una sempre maggiore armonizzazione delle regole e delle buone prassi tra gli Stati membri nel settore delle comunicazioni elettroniche, vigilando nel contempo sulla loro effettiva applicazione.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

6442/17 CB/ek 5

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Liuzzi)

2 novembre 2016

La Commissione,

considerato che la proposta prevede il rafforzamento dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC, Body of European Regulators of Electronic Communications), istituito con il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1211/2009, del 25 novembre 2009, conferendo ad esso le caratteristiche di una vera agenzia dell'Unione europea dotata di personalità giuridica, pur mantenendone l'attuale denominazione;

ricordato che la proposta rientra in un pacchetto di misure sulle telecomunicazioni, adottato dalla Commissione europea il 13 settembre 2016, finalizzato a promuovere la diffusione delle reti ad altissima capacità e accelerare l'accesso pubblico dei cittadini europei al Wi-Fi, che comprende i seguenti provvedimenti:

la comunicazione della Commissione «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» (COM(2016) 587), del 14 settembre 2016, che prevede che tutti i principali fattori socioeconomici, come le scuole, i nodi di trasporto, i principali prestatori di servizi pubblici e le imprese ad alta intensità digitale, siano dotati di connessioni a internet ad almeno 1 Gigabit al secondo (velocità Gigabit) entro il 2025;

il piano d'azione «5G per l'Europa» (COM(2016) 588), del 14 settembre 2016, finalizzato ad avviare in tutta l'Unione europea, a partire dal 2018, l'installazione del 5G, caratterizzato dalla diffusione della banda ultra-larga senza fili a velocità Gigabit;

la proposta di regolamento, cosiddetta «WiFi4EU» (COM(2016) 589), del 14 settembre 2016, l'iniziativa chiave del pacchetto sulle telecomunicazioni, finalizzata ad aiutare le comunità locali a offrire a tutti i cittadini punti di accesso Wi-Fi gratuiti a banda larga ad altissima capacità;

la proposta di direttiva per un nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche (COM(2016) 590), del 12 ottobre 2016, che modernizza l'attuale quadro normativo per i servizi di comunicazione elettronica, al fine di rispondere ai cambiamenti della tecnologia e del mercato e in particolare all'esigenza, a livello dell'Unione, di disponibilità e ampia

6442/17 CB/ek 6

diffusione di reti ad altissima capacità come base per un mercato unico digitale pienamente funzionante;

la proposta di regolamento, in titolo, volta a rafforzare l'attuale Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), trasformandolo in agenzia decentrata dell'Unione europea (COM(2016) 591) del 14 settembre 2016;

considerato, in particolare, che:

la proposta è volta a sostenere le priorità dell'Unione nel settore delle comunicazioni elettroniche mediante un rilancio del ruolo del BE-REC e l'allineamento della sua struttura di *governance*, del suo funzionamento, della sua programmazione e delle sue responsabilità, con la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012;

la proposta integra i nuovi compiti previsti per il BEREC, nell'ambito delle normative settoriali esistenti, tra cui quella in materia di spettro radio e quella di cui al regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 2120/2015, del 25 novembre 2015, che definisce le norme per assicurare un accesso aperto a *internet* e per abolire i sovrapprezzi del *roaming*;

ulteriori compiti per il BEREC sono previsti dalla citata proposta di direttiva COM(2016) 590 sul nuovo codice delle comunicazioni elettroniche, che accompagna la proposta in esame;

la proposta prevede la semplificazione della struttura di governance del BEREC, sostituendo le due attuali strutture di gestione (il Comitato dei regolatori per le decisioni in materia di regolamentazione e il Comitato di gestione per le decisioni amministrative e finanziarie) con un unico Comitato di gestione. Tale misura comporterà una riduzione degli oneri amministrativi, eliminando l'attuale duplicazione di agende, programmi di lavoro, relazioni annuali, registri dei documenti, nomine di membri, ecc.:

il totale delle risorse finanziarie necessarie per permettere al BE-REC di svolgere le proprie funzioni ammonta a 14,135 milioni di euro per il periodo 2019-2020, che saranno coperti mediante contributi del bilancio dell'Unione, la riscossione di diritti per pubblicazioni e altri servizi, contributi provenienti da Paesi terzi o da autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche di Paesi terzi che partecipano alle attività del BEREC e contributi volontari degli Stati membri e delle autorità nazionali di regolamentazione;

all'attuale personale del BEREC dovrebbero aggiungersi 11 agenti contrattuali e 7 esperti nazionali distaccati, per raggiungere un totale di 44 dipendenti entro la fine del periodo 2019-2020;

nell'ambito della valutazione d'impatto, svolta dalla Commissione europea, è stata esaminata la possibilità di incrementi di efficienza e di sinergie con le altre agenzie dell'Unione, in particolare con l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione. Tuttavia, per diverse ragioni (assenza di mandati che si sovrappongono, incremento dei mandati

6442/17 CB/ek 7

dopo il 2007, natura distinta dei compiti, forme diverse di partecipazione a livello di consiglio, ecc.), è stata scartata l'idea di un'eventuale fusione tra le due agenzie. Comunque, la nuova agenzia dovrebbe dare seguito agli attuali accordi di servizio con la Commissione europea (per quanto riguarda il contabile e l'utilizzo di talune applicazioni e strumenti) e con le altre agenzie dell'Unione (in particolare con l'ENISA per quanto riguarda lo stoccaggio fuori dal sito dei dati di *backup* e il coordinatore del controllo interno), che potrebbero in futuro essere estesi a nuovi settori al fine di conseguire ulteriori vantaggi in termini di efficienza e sinergie;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di rafforzare l'organismo europeo che riunisce le autorità nazionali di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche, al fine di contribuire allo sviluppo del mercato interno delle comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione europea, alla promozione dell'accesso e alla diffusione di una connettività dei dati di capacità molto elevata, alla concorrenza nella fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica e agli interessi dei cittadini dell'Unione, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per assicurare il predetto obiettivo.

A tale riguardo, si prende atto del fatto che, in sede di valutazione d'impatto, la Commissione europea ha considerato la possibilità di stabilire sinergie tra l'istituenda agenzia e le altre strutture e agenzie decentrate dell'Unione già esistenti. La proposta va, comunque, proprio nella direzione di rendere più efficienti l'attuale struttura di *governance* del BEREC e dell'Ufficio BEREC, che risulta essere farraginosa e generare oneri amministrativi superflui, al fine di conseguire vantaggi in termini di efficienza e sinergie.

Con riferimento all'aumento di personale previsto dalla proposta, si richiama la risposta della Commissione europea, del 5 febbraio 2016 (C(2016) 759), alla risoluzione della 14ª Commissione permanente del Senato italiano del 14 ottobre 2015, sulla relazione concernente le agenzie decentrate dell'UE (COM(2015) 179), del 24 aprile 2015, in cui la stessa Commissione europea, nel concordare con l'orientamento del Senato, ricorda l'impegno, delle tre Istituzioni europee a ridurre del 5 per cento il numero dei dipendenti di istituzioni, organismi e agenzie, assunto nell'ambito dell'accordo sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

6442/17 CB/ek 8

Infine, ancora in tema di personale delle agenzie decentrate dell'Unione, si auspica il pieno e attivo rispetto del principio di non discriminazione su base nazionale, al fine di assicurare sempre un equilibrio geografico nella composizione amministrativa di tali agenzie, utile al buon funzionamento dell'Unione.

6442/17 CB/ek 9
DGE 2B **EN/IT**